



**Assemblea degli Azionisti
del 21 aprile 2016 (I Convocazione)
e del 22 aprile 2016 (II Convocazione)**

Relazioni Illustrative degli Amministratori

**Assemblea degli Azionisti
del 21 aprile 2016 (I Convocazione)
e del 22 aprile 2016 (II Convocazione)**

Relazione Illustrativa degli Amministratori

Punto 4 ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 2357-ter del codice civile.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 21/22 aprile 2016
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul quarto punto all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Signori Azionisti,

L'Assemblea del 23 aprile 2015 aveva deliberato, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e con durata stabilita fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, l'autorizzazione all'acquisto di massime n. 26.145.834 azioni proprie.

L'autorizzazione assembleare all'acquisto di massime n. 26.145.834 azioni proprie consentiva il raggiungimento del limite del 10% del capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (la "Società").

Il prezzo unitario di acquisto era stato determinato con riferimento a un importo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello dell'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello dell'operazione di acquisto, aumentato del 10%, ferma comunque l'applicazione delle condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003 in termini di prezzi e di volumi giornalieri di acquisto.

L'Assemblea del 23 aprile 2015 aveva inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie acquistate dalla Società, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, sulla base di un prezzo o valore unitario delle azioni oggetto di disposizione non inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente a ogni singola operazione.

Successivamente alla delibera assembleare la Società non ha proceduto, direttamente o indirettamente tramite società controllate, ad acquisti di azioni proprie e pertanto, alla data di approvazione della presente relazione, il capitale della Società risulta essere pari a Euro 67.979.168,40 suddiviso in n. 261.458.340 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 e, la stessa non detiene azioni proprie, né direttamente né indirettamente tramite società controllate.

In considerazione della scadenza della precedente citata autorizzazione assembleare del 23 aprile 2015 e al fine di mantenere in capo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di cogliere eventuali opportunità di investimento o di operatività sulle azioni proprie, Vi proponiamo di rinnovare, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, e comunque per un periodo massimo di 18 mesi dalla delibera, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie e a disporre delle azioni proprie acquistate dalla Società, secondo le modalità che seguono.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trovano fondamento, in linea con le precedenti autorizzazioni assembleari, nell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di:

- utilizzare le azioni proprie acquistate quale eventuale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della Società;
- utilizzare le azioni proprie acquistate a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, da società controllate o da terzi, così come utilizzare le azioni proprie per operazioni di permuta o conferimento o anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale od operazioni di finanziamento o incentivazione che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;
- disporre eventualmente, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile;
- disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio delle opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'Assemblea degli Azionisti. In merito alle modalità applicabili ai Piani di Stock Option si rinvia ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") e disponibili sul sito www.mondadori.it.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione ha a oggetto l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,26 fino al raggiungimento del 10% dell'attuale capitale sociale, rappresentato da n. 26.145.834 azioni ordinarie.

3. Ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

In relazione a quanto indicato al precedente punto 2, il numero massimo di azioni acquistabili in base all'autorizzazione assembleare proposta si riferisce al limite del 10% dell'attuale capitale sociale pari a Euro 67.979.168,40 suddiviso in n. 261.458.340 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26.

Conseguentemente non eccede, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile, quale da ultimo riformulate con D.L. 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la quinta parte del capitale sociale.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

La durata dell'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi successivi alla data della relativa

delibera dell'Assemblea ordinaria, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

5. Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto viene determinato sulla base dei medesimi criteri oggettivi di cui alla precedente autorizzazione e quindi per un prezzo unitario non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%. Si applicano comunque, in termini di prezzi di acquisto, le ulteriori condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003 richiamate al successivo punto 6.

In relazione al disposto dell'art. 2357, comma 1, codice civile gli acquisti verranno comunque effettuati nei limiti della riserva disponibile "riserva straordinaria " quale risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.

Gli acquisti verranno effettuati, nel rispetto dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e ai sensi dell'art. 144-*bis* comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, nonché in osservanza di ogni altra norma applicabile.

Gli acquisti verranno inoltre effettuati, in termini di definizione dei volumi e dei prezzi unitari, in conformità alle condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003, e in particolare:

- non verranno acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul mercato di acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nei 20 giorni di negoziazioni precedenti alle date di acquisto.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione conformi alla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della Società, fermo restando che il prezzo o il valore unitario attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente a ogni singola operazione.

È inoltre richiesta l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società o da terzi a un prezzo corrispondente al relativo prezzo di esercizio o di conversione.

Relativamente alle modalità di disposizione delle azioni proprie a fronte dell'esercizio di opzioni assegnate ai beneficiari dei Piani di Stock Option il prezzo corrisponderà ai relativi prezzi di esercizio delle opzioni.

Proposte di delibere

Signori Azionisti,

se concordate con le nostre proposte Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
vista la relazione del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,26 fino al raggiungimento del 10% dell'attuale capitale sociale, ossia rappresentato da n. 26.145.834 azioni ordinarie. Gli acquisti potranno essere effettuati, in una o più volte, a un corrispettivo unitario minimo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente all'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e massimo non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente all'operazione di acquisto aumentato del 10%. La definizione dei volumi e dei prezzi unitari di acquisto dovrà comunque avvenire secondo le condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003. La durata della presente autorizzazione è stabilita fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della presente deliberazione;*
- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche a mezzo di delegati, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e così, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1 lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*
- 3. di costituire quale riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2357-ter, ultimo comma codice civile, parte della riserva straordinaria per importo corrispondente agli acquisti effettuati;*
- 4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione*

attuabili in conformità alla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della Società, sia a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla Società o da terzi, sia attribuendo agli stessi amministratori la facoltà di stabilire di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni. Il prezzo o il valore unitario attribuito alle azioni oggetto di disposizione non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente a ogni singola operazione, ovvero, relativamente agli atti di disposizione a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla Società o da terzi, dovrà corrispondere al relativo prezzo di esercizio o di conversione. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

5. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, a fronte dell'esercizio di opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate o da assegnare ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'Assemblea degli Azionisti, a prezzi corrispondenti ai prezzi di esercizio delle opzioni stabiliti con le modalità di cui ai relativi regolamenti.*

L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali."

22 marzo 2016

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Marina Berlusconi



